

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

Castel di Iudica, Il

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE E DEGLI INTERVENTI ECONOMICI FINALIZZATI AL TRASPORTO, AI SOGGIORNI CLIMATICI E ALL'IMPIEGO COSTRUTTIVO DEL TEMPO LIBERO, PER I SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. *Residenti*

ART. 1 - SERVIZI ED INTERVENTI

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del servizio di assistenza igienico personale, gli interventi economici finalizzati al trasporto per la frequenza scolastica e/o dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale, alla usufruizione di soggiorni climatici e all'impiego costruttivo del tempo libero in favore dei soggetti portatori di handicap o delle loro famiglie residenti nel comune. Essi si pongono l'obbiettivo della permanenza dei soggetti nel proprio ambiente familiare, di prevenire forme di istituzionalizzazione ed a favorire processi di integrazione scolastica e sociale in sintonia con quanto previsto dalle leggi regionali n. 68 del 18.4.1981, n. 16 del 28.3.1986, n. 22 del 09.5.1986, n.33 del 23.5.1991 e dalle LL. 517/77 e 104/92.

TITOLO I°

SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE

ART. 2 - BENEFICIARI

Possono accedere al servizio gli alunni in condizione di handicap, iscritti e frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, residenti nel Comune, che per la natura e la gravità dell'handicap medesimo subiscono riduzione dell'autonomia personale con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari e al compimento degli atti elementari della vita.

ART. 3 - MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARI

L'accertamento della condizione di portatore di handicap, nonché della natura e grado dell'handicap stesso è effettuato dall'Amministrazione Comunale a mezzo dell'Equipe pluridisciplinare della competente Unità Sanitaria Locale, la quale dovrà attestare per ciascun alunno il

possesso del requisito sanitario così come specificatamente previsto nel piano triennale dei servizi di cui all'art.1 CO 2° della L.R. 16/86, nella parte riguardante l'integrazione pre-scolastica e scolastica.

ART. 4- OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza igienico personale, previsto dalla legge sopra richiamata, consiste nell'aiuto fisico al disabile per il conseguimento degli atti elementari della vita quali: pulizia e igiene personale, vestizione, aiuto nella consumazione dei pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari e ogni altra prestazione che venga ritenuta utile dai dirigenti scolastici per consentire all'alunno la massima fruibilità possibile dei servizi in ambito scolastico.

ART. 5- ACCESSO GRATUITO AL SERVIZIO

Trattandosi di servizio diretto a favorire la frequenza scolastica e, quindi, a garantire il diritto allo studio, il servizio è gratuito per tutti gli aventi diritto a prescindere dal reddito familiare.

ART.6- ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO E DOCUMENTAZIONE.

L'istanza per l'ammissione al servizio, da redigersi su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta in carta libera dal capo famiglia o, in caso di impedimento dello stesso, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto portatore di handicap e presentata al Comune entro il 30 MAGGIO antecedente all'anno scolastico cui si riferisce la richiesta di ammissione al servizio. Essa dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Certificazione attestante il tipo ed il grado dell'handicap rilasciata dall'Equipe pluridisciplinare integrata dalla diagnosi funzionale pertinente il servizio in questione;
- certificato di residenza;
- certificato di iscrizione scolastica;

Entro la stessa data la direzione scolastica interessata dovrà inviare all'Amministrazione formale richiesta per l'assegnazione degli operatori di assistenza igienico personale corredata dall'elenco degli alunni aventi diritto a tale tipo di assistenza.

Le istanze e tutti i documenti ad esse relativi vanno prodotti in esenzione di bollo in quanto riguardano prestazioni assistenziali.

ART.7 ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

L'ufficio di servizio sociale, entro 30 giorni dalla acquisizione delle istanze e della documentazione prevista provvede a predisporre l'elenco dei richiedenti aventi diritto al servizio, raggruppati per plesso scolastico, determinando il numero complessivo degli operatori occorrenti, secondo i criteri di cui al successivo art..

ART.8-RAPPORTO NUMERICO OPERATORI-ALUNNI

Il rapporto operatori-alunni portatori di handicap aventi diritto al servizio di assistenza igienico personale è stabilito secondo quanto previsto dalle norme sopra richiamate e cioè 1-4/5. Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile rispettare tale rapporto, si provvederà all'assegnazione di almeno un operatore in ciascuna scuola anche se il numero degli alunni aventi diritto risulta inferiore a quello stabilito dalla legge e ciò al fine di non pregiudicare la frequenza scolastica e quindi, l'esercizio del diritto all'istruzione di ciascun cittadino.

ART.9-UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per le unità di personale indispensabili all'espletamento del servizio, le quali devono essere in possesso di idoneo attestato di qualifica o, in mancanza, di documentata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con handicap, si provvederà o con l'eventuale personale comunale di ruolo o con personale straordinario assunto ai sensi della L.R. n°175/1979 o mediante convenzionamento con associazioni di volontariato e/o società cooperative iscritte nell'apposito albo regionale o, in mancanza, in albi che abbiano attinenza con l'assistenza ai soggetti portatori di handicap. Il servizio sarà svolto presso le sedi scolastiche in coincidenza con l'orario scolastico, avendo cura che le prestazioni inizino almeno 15 minuti prima dell'inizio delle attività per consentire all'alunno di accedere in tempo nell'aula.

ART. 10- ATTIVITA' DI CONTROLLO.

L'Amministrazione Comunale, con periodicità trimestrale, provvede:

- A mezzo dell'Equipe pluridisciplinare della competente U.S.L, ad accertare se il servizio effettuato risulti confacente al tipo e al grado dell'handicap dell'alunno;
- a mezzo dell'Ufficio di Servizio Sociale comunale a verificare i risultati complessivi dell'intervento e la corrispondenza delle prestazioni erogate rispetto a quelle previste.

Nel caso in cui il servizio dovesse essere concesso a terzi trattandosi di servizio socio-assistenziale senza rilevanza imprenditoriale, si applicherà il sistema dell'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 4/96.

- a) degli standars quantitativi e qualitativi delle prestazioni da erogare agli aventi diritto;
- b) del numero degli operatori da utilizzare complessivamente;
- c) dei corrispettivi del servizio calcolati tenendo conto del costo per la retribuzione del personale, secondo il CCNL;
- d) della durata della convenzione e delle modalità di rinnovo e rescissione della stessa;
- e) dell'attività di controllo del servizio.

TITOLO II

ART. 11 - CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL TRASPORTO.

Fino a quando non sarà istituito apposito servizio di trasporto gratuito, previsto dalle LL.RR. n.68/81 e n.16/86, il Comune provvede ad erogare ai soggetti portatori di handicap o, se minori, alle loro famiglie, in alternativa al servizio medesimo, un contributo per le spese affrontate, secondo i criteri e nella misura previsti nel presente regolamento.

Tale intervento, in quanto finalizzato a favorire la frequenza di attività riabilitative, rieducative, scolastiche, fisico-sportive e socio-culturali, è compatibile con altri benefici eventualmente percepiti dall'avente diritto, quali l'aiuto domestico o l'aiuto economico in alternativa allo stesso, l'indennità di accompagnamento ed eventuale assegno mensile.

ART. 12 - BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio i soggetti portatori di handicap fisico, psico e sensoriale che:

- a) sono iscritti e frequentano le scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
- b) frequentano centri socio-educativi e/o riabilitativi a carattere ambulatoriale o diurno presso strutture iscritte all'albo regionale o in possesso di autorizzazione al funzionamento per la erogazione di prestazioni a favore di soggetti portatori di handicap e non risultano beneficiari del servizio di trasporto di cui all'art.5 della L.R.16/86;

ART. 13 - MISURA DEL CONTRIBUTO

La misura del contributo, rapportata al periodo di effettiva frequenza della scuola pubblica e/o di centri educativo-riabilitativi è così fissata;

- € 100.000 mensili, per la frequenza scolastica in ambito comunale, per i soggetti con handicap tale da comportarne la non autosufficienza sul piano fisico-psichico-intellettuale e sensoriale e che per tali condizioni non possono usufruire dei normali mezzi di trasporto comunali.

- Per ogni prestazione riabilitativa e/o rieducativa resa fuori dal comune di residenza, saranno corrisposti f. 400 per Km per percorso di andata e ritorno.

Nei casi in cui la persona con handicap o suoi familiari, per vari di forza maggiore, siano costretti a fare ricorso al servizio taxi per cui sopra è maggiorato della somma corrispondente all'aliquota fiscale in vigore. In tale ipotesi il rimborso è subordinato alla presentazione della relativa fattura.

ART 14-ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO

L'istanza per l'ammissione ai benefici contemplati nel presente regolamento, da redigersi sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione a cura degli uffici del settore dei servizi sociali, dovrà essere prodotta in carta libera dal capo famiglia o dal coniuge o, in caso di impedimento degli stessi, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare del soggetto portatore di handicap.

Essa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione attestante il tipo ed il grado dell'handicap rilasciata dall'Equipe pluridisciplinare integrata dalla diagnosi funzionale pertinente gli interventi in questione;
- certificato di frequenza dell'attività per la quale si chiede il contributo;

Ai fini della liquidazione del contributo occorre inoltre presentare:

- certificato rilasciato dall'ente preposto alla erogazione delle prestazioni attestante il numero delle prestazioni mensili, la natura delle stesse e la loro durata giornaliera.

ART.15- DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per quanto riguarda i contributi relativi alla frequenza scolastica, le istanze vanno presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la richiesta. Per quanto riguarda le altre prestazioni, le istanze vanno presentate non oltre il 10 giorno successivo all'inizio dell'attività per la quale si chiede il contributo e, nel caso di prosecuzione, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

TIT. III

INTERVENTI PER AGEVOLARE LA USUFRUIZIONE DI SOGGIORNI CLIMATICI E PER L'IMPIEGO COSTRUTTIVO DEL TEMPO LIBERO.

ART. 16-BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio i soggetti portatori di handicap fisico, psico e sensoriale i quali:

- per il tipo e la gravità dell'handicap, nonché per la situazione socio-culturale personale e/o del nucleo familiare di appartenenza, vivono condizioni di svantaggio e sono a rischio di emarginazione sociale;

- non frequentano alcuna attività scolastica e non abbiano superato il 60° anno di età, se donne, e il 65° anno di età, se uomini (potendo quest'ultimi usufruire, in quanto anziani, dei servizi previsti per gli stessi, ivi compresi i soggiorni climatici).

ART. 17-NATURA DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nell'agevolare la usufruzione:

- a) di soggiorni climatici annuali, per la durata di almeno 7 giorni, in località prescelte dall'avente diritto;
- b) di attività fisico-sportive e/o ricreativo-culturali;
- c) di prestazioni di pre-addestramento lavorativo presso laboratori artigianali, compatibilmente con le condizioni psico-fisiche e sensoriali.

ART. 18-IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo è così determinato:

a- per la usufruzione di soggiorni climatici, per la durata non inferiore a giorni 7, in località climatiche prescelte dall'utente:

- £ 500.000 o £ 1.000.000 rispettivamente a seconda che la persona non abbia diritto o abbia diritto all'indennità di accompagnamento, comprensive delle spese di viaggio;

b-per la frequenza di attività fisico-sportive e/o ricreative o-culturali:

-£ 150.000 all'anno, quale importo massimo per ciascuna attività e per non più di due attività a scelta dell'interessato;

c-per la frequenza di laboratori artigianali finalizzati al pre-addestramento lavorativo e all'impiego costruttivo del tempo libero.

- £ 400,000 al mese, quale importo massimo .

ART 19-ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO

L'istanza per l'ammissione ai suddetti benefici, da redigersi sugli appositi moduli predisposti e messi a disposizione a cura degli uffici del settore dei servizi sociali, dovrà essere prodotta in carta libera dal capo famiglia o dal coniuge o, in caso di impedimento degli stessi, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare del soggetto portatore di handicap, almeno un mese prima dell'inizio dell'attività per la quale si richiede l'intervento.

Essa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

-Certificazione attestante il tipo ed il grado dell'handicap rilasciata dall'Equipe pluridisciplinare integrata dalla diagnosi funzionale pertinente gli interventi in questione;

Ai fini della liquidazione del contributo dovrà essere inoltre presentata:

-attestazione, da parte della struttura interessata, relativa alla frequenza dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo, contenente il numero delle prestazioni mensili e la natura delle stesse;

-documentazione attestante la spesa sostenuta.

Le istanze e tutti i documenti ad esse relativi vanno acquisiti in esenzione di bollo in quanto riferite a prestazioni assistenziali.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 20 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Alla copertura delle spese occorrenti per l'attivazione del servizio e degli interventi di cui sopra si provvede con parte delle assegnazioni spettanti al Comune con i fondi ex art. 44 della L.R. n. 22/86 e con altri fondi di bilancio ivi comprese le assegnazioni di cui alla L.R. 1/1979.

ART. 21 GRADUATORIA

Nel caso in cui le richieste si dimostrino, per ciascuna delle attività contemplate nel presente regolamento, superiori alle disponibilità finanziarie di anno in anno stanziato, si provvederà alla compilazione di una graduatoria dei richiedenti sulla base:

- del livello di gravità dell'handicap;
- delle condizioni finanziarie del richiedente e del suo nucleo familiare se convivente.

ART. 22 - LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO III°

Gli interventi di cui al titolo III sono riservati ai soggetti appartenenti a nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi l'importo di f. 20.000.000, elevabile del 20% per ogni unità familiare oltre la terza. Non sono computabili ai fini della determinazione del suddetto reddito l'indennità di accompagnamento e l'assegno mensile percepiti dal soggetto portatore di handicap. Nel caso in cui il reddito superi il suddetto limite si applicano le disposizioni di cui alla Circ. Ass. EE.LL. n. 4 del 7/3/95.

ART. 23 - ACCESSO GRATUITO AL SERVIZIO E AGLI INTERVENTI DI CUI AL TITOLO I° E II°

I servizi e gli interventi di cui ai titoli I° e II° sono gratuiti in quanto trattasi di prestazioni attinenti l'istruzione la riabilitazione e/o la rieducazione.

